



	Regolamento ristorno	MQU-REG/16 Rev. 00 del 26 Aprile 2024
---	-----------------------------	---

REGOLAMENTO 16

REGOLAMENTO RISTORNO

00	26/04/2024	Regolamento Ristorno	
Rev	Data	Descrizione	Approvato

Art. 1- NATURA DEL RISTORNO

	Regolamento ristorno	MQU-REG/16 Rev. 00 del 26 Aprile 2024
---	-----------------------------	---

Il ristorno è lo strumento tecnico che la cooperativa ha a disposizione per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa medesima.

Il ristorno assume connotazioni differenti nelle diverse tipologie di scambio intrattenuto:

Utenza – ha la funzione di restituire una parte del valore pagato dal singolo socio per gli acquisti di beni/servizi effettuati

Conferimento – ha la funzione di integrare il valore dei beni conferiti

Lavoro – rappresenta un'integrazione alla remunerazione dell'attività lavorativa prestata.

Il ristorno dovrà essere ripartito tra i soci, sulla base di uno o più parametri che tengono conto della qualità e quantità dei diversi scambi mutualistici esercitati dalla cooperativa.

Essendo il ristorno caratteristico della natura mutualistica della cooperativa e non della condizione di prevalenza della stessa, l'eventuale acquisto o perdita della condizione di prevalenza, non inficia ai fini dell'applicazione della presente disciplina.

Art. 2 - SCOPO E OGGETTO DEL REGOLAMENTO/BENEFICIARI

Il primo comma dell'art. 2545-sexies c.c., stabilisce che i ristorni sono quantificati proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Il presente regolamento, pertanto, in applicazione di quanto previsto all' art. 36, dello Statuto Sociale, disciplina criteri e modalità di corresponsione dell'eventuale ristorno spettante ai soci.

Sono beneficiari del ristorno, secondo le condizioni ed i termini previsti nel regolamento, esclusivamente i Soci Ordinari (Utenti, Conferitori e Lavoratori). Sono invece esclusi dal ristorno:

- I Soci Finanziatori
- I Lavoratori non Soci
- I Soci Speciali nei limiti previsti dal presente regolamento

Art. 3 - CRITERI DI CALCOLO DEL RISTORNO

Il ristorno è ripartito tra i beneficiari così come individuati dall'art. 2, che abbiano sottoscritto la quota di capitale sociale secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale e non siano morosi del pagamento della quota stessa, proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici secondo i criteri di seguito esposti, che in via generale debbono considerare:


- a) I volumi degli approvvigionamenti effettuati dai soci presso la Cooperativa;
- b) I volumi di prodotti conferiti dai soci alla Cooperativa;
- c) La quantità e qualità della prestazione lavorativa dei soci lavoratori.

Il Consiglio di Amministrazione propone all'assemblea il valore della parte dell'utile di esercizio da destinare come ristorno.

Tale valore non può eccedere il prodotto tra la percentuale di prevalenza dell'esercizio contabile in oggetto e la parte di utile al netto delle destinazioni obbligatorie. Esempio: in caso di utile di esercizio al netto delle destinazioni obbligatorie di € 100.000 e percentuale di scambio mutualistico del 65%, la parte di utile massima che il consiglio di amministrazione può proporre a ristorno è di € 65.000.

Il valore del ristorno individuato come da comma precedente viene rapportato al totale dell'attività svolta nei confronti dei soci per calcolare la percentuale di ristorno sul totale dell'attività mutualistica.

Per ogni socio viene calcolato il valore dell'attività mutualistica svolta, suddivisa tra i vari scambi, se presenti.

	Regolamento ristorno	MQU-REG/16 Rev. 00 del 26 Aprile 2024
---	-----------------------------	---

Il ristorno massimo distribuibile a ciascun socio è dato dal prodotto tra l'attività mutualistica sviluppata da ciascun socio e la percentuale di ristorno, come precedentemente calcolata.

Il calcolo del ristorno massimo per ciascun socio è subordinato ad alcune condizioni, differenti per ogni scambio, come di seguito riportato:

Scambio Utenza:

- Se numero presenze alle assemblee ordinarie risulta minore del 50%, il premio totale viene ridotto di 1/3;
- Se presenza di scaduti superiore a 30 giorni il premio totale viene ridotto di 1/3;

Scambio conferimento

- Se numero presenze alle assemblee ordinarie risulta minore del 50% %, il premio totale viene ridotto di 1/3;
- Se numero presenze alle assemblee di settore e/o filiera risulta minore del 50%, il premio totale viene ridotto di 1/3;

Scambio lavoro

Per questo scambio l'importo complessivo massimo del ristorno da ripartire per ogni socio lavoratore viene calcolato dividendo per il numero di ore lavorate/retribuite da tutti i soci lavoratori il valore del ristorno assegnato allo scambio del lavoro e moltiplicando il valore che risulta per il numero di ore di ogni singolo lavoratore.

Successivamente:

- Se numero presenze alle assemblee ordinarie risulta minore del 50% %, il premio totale viene ridotto di 1/3;
- Se la tabella di valutazione del lavoratore socio non ottiene un risultato compreso tra i 15 ed i 18 punti il premio totale viene ridotto di 1/3;

Relativamente al suddetto scambio mutualistico l'Assemblea dei Soci può riconoscere, tra gli altri trattamenti economici a favore del socio, un ristorno non superiore al 30% dei trattamenti retributivi spettanti al Socio Lavoratore medesimo.

Art. 4 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL RISTORNO


L'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, può deliberare la ripartizione di tutto o parte dell'avanzo di gestione, di cui al precedente articolo 3, a titolo di ristorno in favore dei soci secondo la proposta formulata dall'organo amministrativo nel progetto di bilancio.

L'Assemblea dei Soci delibera, in particolare, sulle modalità di erogazione del ristorno ed in applicazione dei criteri indicati nel presente regolamento.

L'erogazione del ristorno ai soci potrà avvenire, in sede di approvazione del bilancio, nelle seguenti forme:

1. in forma liquida;
2. mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale con l'emissione di nuove azioni;
3. mediante l'emissione di strumenti finanziari;
4. Mediante altre forme di credito sugli acquisti futuri effettuati in Cooperativa.

L'assegnazione del ristorno ai soci avverrà mediante distribuzione ai soci medesimi di una quota dell'utile netto di esercizio.

 <p>Terre dell'Etruria <small>SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA TRA PRODUTTORI</small></p>	Regolamento ristorno	MQU-REG/16 Rev. 00 del 26 Aprile 2024
---	-----------------------------	---

Art. 5 - RISTORNI NON ASSEGNATI

Le somme destinate dall'Assemblea ai sensi del presente Regolamento e per qualsiasi ragione non utilizzate saranno poi accantonate nelle riserve straordinarie.

Art. 6 - DISPOSIZIONI GENERALI

Il ristorno spetta esclusivamente ai soci che abbiano partecipato allo scambio mutualistico nel corso dell'esercizio di riferimento.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto sociale, alle delibere degli organi sociali e alle disposizioni di legge applicabili.

Il presente regolamento potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea ordinaria dei Soci.

Art. 7 - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DECORRENZA

Il presente regolamento è stato deliberato dall'Assemblea dei Soci del 21 giugno 2024. Esso si applica a partire dalla destinazione degli utili riferiti all'esercizio 2024 (se approvato dalla prossima assemblea di bilancio)